

COORDINAMENTO TERRITORIALE

Notizie Utili 21

L'Anas cerca avvocati

Dal 10 maggio 2021 sono aperte le iscrizioni degli avvocati interessati, provvisti dei requisiti di accreditamento, "senza limitazioni né temporali, né quantitative

Anas, alla ricerca di nuovi legali

L'Anas cerca avvocati per costituire un elenco di professionisti che sappiano tutelare la società nei vari comparti della giustizia: penale, civile, amministrativa e altri settori.

Tra i fornitori e partner di Anas, Anas, società di gestione della rete stradale in Italia, ci sono anche avvocati, medici e altri professionisti che ci supportano nella tutela degli interessi dell'azienda o che sono chiamati a redigere perizie medico-legali di parte ed altri pareri per l'assistenza nelle controversie.

Anas, le iscrizioni sono aperte per gli avvocati

Lo scorso 10 maggio 2021 sono state aperte le iscrizioni per gli avvocati interessati, provvisti dei requisiti di accreditamento, "senza limitazioni né temporali, né quantitative, in piena aderenza, tra l'altro, agli orientamenti espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di affidamento di servizi legali.

Anas, come possono iscriversi gli avvocati

Gli avvocati che intendano iscriversi a detto elenco potranno accedere alla piattaforma **anaspatrociniolegale.it** e, da lì, seguendo le istruzioni, procedere all'iscrizione. Una volta iscritti i professionisti potranno essere invitati a partecipare alle selezioni per gli incarichi di difesa di cui via via Anas avrà necessità.

Da un punto di vista strettamente operativo, sarà messo a disposizione degli avvocati, per informazioni di tipo tecnico, il numero 051 6241989 > opzione 3, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. A questo numero risponderanno operatori della Società Net Service S.r.l. che gestisce la piattaforma nonché l'indirizzo di posta elettronica dedicato: stradeanas@astrea-digital-platform.it.

Non sempre la stabilizzazione del rapporto sana anni di precariato

Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 14815/21; depositata il 27 maggio)

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 14815/21, depositata il 27 maggio. Il caso. La Corte di Appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di un...

Controllo a distanza dei lavoratori: senza accordi sindacali o il via libera dell'ispettorato meglio togliere le telecamere

Non è opportuno presentare all'Ispettorato del lavoro richieste finalizzate alla regolarizzazione tardiva degli impianti di videosorveglianza interferenti con la tutela dei lavoratori. Perché se dalla domanda emerge che si tratta di un tentativo di sanatoria scatterà l'ispezione con possibili conseguenze penali. Lo ha chiarito l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 797 del 18 maggio 2021. I confini normativi della videosorveglianza nell'ambito dei luoghi di lavoro sono dettati dallo statuto dei lavoratori dove si prevede...

Il lavoratore che protesta durante l'orario di lavoro non è un "furbetto del cartellino"

Corte di Cassazione, sentenza n. 14199 del 24 maggio 2021



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Un Comune aveva licenziato un dipendente per avere «in modo reiterato attestato falsamente la propria presenza in servizio nei giorni e negli orari in cui si tratteneva all'esterno del luogo di lavoro pur risultando regolarmente in servizio». Ha aggiunto che in quelle occasioni il dipendente era stato visto all'esterno del cimitero comunale, al quale era assegnato, con indosso dei cartelli di cartone, che recavano impresse scritte di protesta per le condizioni di lavoro, a detta del dipendente ingiuste e lesive della salute.

In diritto il dipendente ha osservato che l'illecito disciplinare contestato richiede una condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza in servizio e, pertanto, nella fattispecie lo stesso non risultava integrato, perché al contrario il dipendente aveva reso volutamente visibile la propria condotta di protesta, cercando di attirare l'attenzione dei passanti e della stessa amministrazione, la quale ne era la destinataria. Ha aggiunto che anche in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito tipizzato, in ragione del divieto di automatismi espulsivi, il giudice è tenuto ad effettuare il giudizio di proporzionalità ed a tener conto della portata oggettiva e soggettiva dei fatti contestati. Nel caso di specie la condotta non poteva giustificare la sanzione del licenziamento perché: il lavoratore non aveva inteso ingannare l'ente sulla sua presenza in servizio; le proteste avevano avuto una durata limitata ogni volta a pochi minuti.

La Suprema Corte, rigettando le argomentazioni del Comune, ha stabilito che ai principi di diritto condivisi dal Collegio si è correttamente attenuta la Corte territoriale che ha fondato la decisione su una duplice ratio decidendi, perché ha innanzitutto escluso che la condotta fosse sussumibile nell'illecito tipizzato dal legislatore (norme sui c.d. "furbetti del cartellino"), in quanto non idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, destinatario principale della protesta platealmente inscenata. Ha, poi, ritenuto i profili oggettivi (non si era verificato un reale allontanamento e le manifestazioni di protesta avevano avuto durata ogni volta di pochi minuti) e soggettivi della condotta, tali da non giustificare la sanzione espulsiva irrogata.

Ufficio procedimenti disciplinari: solo le attività valutative devono essere espresse collegialmente Corte di Cassazione, sentenza n 13912 del 20 maggio 2021

In relazione all'attività degli organi collegiali, questa Corte (Cass. 3467/2019) ha già affermato che la formazione della volontà resta distinta dalla manifestazione, sicché mentre la prima si deve formare all'interno dell'organo collegiale, secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all'esterno l'organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, sicché gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest'ultimo. Il principio, condiviso dal Collegio è stato ribadito da questa Corte nelle sentenze richiamate nel p.n. 14 di questa sentenza.. Nelle pronunce innanzi richiamate è stato affermato che non ha giuridico fondamento la tesi secondo cui dalla natura perfetta del collegio deriverebbe la necessità che tutte le persone fisiche che lo compongono assumano anche all'esterno la paternità dell'atto, sottoscrivendolo. A detto assorbente rilievo si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il collegio perfetto è caratterizzato dalla circostanza che lo stesso deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti istruttori (C.d.S. n. 5187/2015, 40/2015).

Alle medesime conclusioni questa Corte è pervenuta in relazione all'attività dell'UPD, se a composizione collegiale, in ordine alla quale si è sottolineato che devono essere collegialmente compiute "solo le attività valutative e deliberative vere e proprie (rispetto alle quali sussiste l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il proprio contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale) e non anche quelle preparatorie, istruttorie o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso" (Cass. 14200/2018, 8245/2016)

Anche sotto questo profilo, pertanto, la doglianza formulata nel primo motivo è infondata perché la contestazione degli addebiti, con la quale si dà avvio al procedimento disciplinare, non ha natura decisoria né è espressione di un potere discrezionale, in quanto nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, a differenza dell'impiego privato, l'iniziativa disciplinare è doverosa (Cass. 20880/2018, 8722/2017), tanto che



COORDINAMENTO TERRITORIALE

la sua omissione è fonte di responsabilità per il soggetto tenuto ad attivare il procedimento. In conclusione, la statuizione del giudice di Merito, che ha rigettato la tesi della nullità dell'azione disciplinare per mancanza della forma collegiale della contestazione degli addebiti, è conforme ai principi di diritto innanzi richiamati. La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che dall'esame dei verbali dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), antecedenti la comunicazione della suindicata contestazione, risultava che la relativa delibera era stata collegiale e che la comunicazione era stata sottoscritta dal Presidente dell'UPD. Deve, infine, aggiungersi che, anche con riguardo all'affermata irrilevanza, in questa sede, della mancata protocollazione dei verbali dell'UPD, su cui si sofferma il ricorrente, la sentenza impugnata è immune da censure. Va, infatti, osservato che anche per gli atti amministrativi la catalogazione in ordine cronologico, tramite apposizione di un numero progressivo, cosiddetto di protocollo, riportato in un registro, costituisce elemento non irrilevante di buon N. RG. 4169 2019 andamento dell'Amministrazione per l'ordinata conservazione e l'agevole reperibilità nel tempo degli atti stessi; ma non può considerarsi requisito di validità del provvedimento, i cui elementi costitutivi – motivazione, dispositivo, data di emanazione – sono riportati nell'atto stesso ed attestati dalla firma dell'autorità competente (Cass. n. 14810/2020; Cons. Stato 6 agosto 2013, n. 4113). 29. Va anche osservato che, nella specie, non vengono in considerazione atti amministrativi pubblici, bensì atti posti in essere dalla P.A. con i poteri propri del datore di lavoro privato e, come tali, soggetti alla disciplina privatistica, visto che i procedimenti disciplinari di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 non costituiscono procedimenti amministrativi (vedi, per tutte: Cass. 18 ottobre 2016, n. 21032). 30. Ne consegue che, a maggior ragione, per tali procedimenti l'utilizzazione della protocollazione degli atti può essere utile (Cass. 19672/2019, Cass. 14810/2019: Cass. 2160/2019), ma si tratta di una mera scelta di modalità organizzative della P.A., la cui mancata adozione non può avere alcuna incidenza sulla validità del procedimento disciplinare e sulla sussistenza della Causa dell'atto di recesso datoriale, la cui legittimità è compito del giudice del merito valutare, come accaduto nella specie (Cass. 14810/2019, Cass. 19672/2019, Cass. 11751/2016).

Licenziamento per persistente insufficiente rendimento

La Corte di cassazione lavoro, con <u>la sentenza n. 11635/2021</u>, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato ad un pubblico dipendente per accertati e reiterati comportamenti, nel biennio, idonei a concretizzare una grave insufficienza produttiva, per presenza discontinua, comportamento negligente e inosservanza degli obblighi di servizio. Nella fattispecie è corretto procedere alla contestazione disciplinare quando i fatti (nello specifico, anche assenze dal servizio) arrivano a denotare una significativa compromissione del rapporto fiduciario, non trattandosi di valutare una sommatoria di singole infrazioni, ma piuttosto un comportamento complessivo incompatibile con il mantenimento del rapporto di lavoro.

Concorso-Riapertura per 300 notai (campania) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2021 - scadenza 17-06-2021

Concorso per 50 segretari di legazione (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 23-04-2021 scade il 7 giugno 2021

Concorso-Mobilità AVVOCATURA DELLO STATO

AVVOCATURA DELLO STATOMOBILITA' (Scad. 24-06-2021) Mobilita' volontaria per la copertura di venti posti di assistente legale, seconda area, a tempo pieno ed indeterminato.

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 25-05-2021 scade il 24 giugno 2021

Il coordinamento territoriale